UNI_FG - Prot. n. 0063411 - I/3 del 30/10/2026 - Decreto del Rettore n. 2247/2026

Università di Foggia

Regolamento per la prova finale

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Articolo 1
Definizione della prova finale

1. La prova finale consiste nella discussione pubblica di una tesi che deve avere ad oggetto un argomento relativo ad un esame presente nel piano di studi dello studente.
2. La tesi è redatta sotto la supervisione del relatore che ha effettuato l'assegnazione o al quale è stata assegnata d'ufficio. L'argomento e la tipologia dell'elaborato sono determinati dal docente che procede all'assegnazione, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.
3. Il percorso formativo si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente valore abilitante per l'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia.
 La tesi verte su tematiche disciplinari collegate all'insegnamento e che possono avere relazione con l'attività di tirocinio. La relazione finale di tirocinio consiste in un elaborato originale che proponga una riflessione critica sull'esperienza maturata nelle scuole durante il tirocinio. Lo studente dovrà operare un collegamento fra attività di tirocinio diretto e di tirocinio indiretto, dimostrando piena consapevolezza delle competenze acquisite e delle strategie messe in atto. La relazione è valutata, con un punteggio che va da 0 a 4, da un Tutor Organizzativo nominato dall'Ufficio Tirocini e da un docente del Corso di Laurea Magistrale.

Articolo 2
Assegnazione della tesi

1. Lo studente può richiedere la tesi con riferimento a insegnamenti curriculari o a libera scelta presenti nel suo piano di studi. La domanda di assegnazione della tesi (processo tesi) viene presentata dallo studente attraverso ESSE3 dopo aver acquisito almeno 240 CFU.
2. L'assegnazione è effettuata da un docente, anche a contratto, che, all'atto della richiesta

dello studente, sia titolare dell'insegnamento. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto l'esame con un docente diverso da quello che attualmente ne è titolare, il Direttore di Dipartimento, sentiti gli interessati, può autorizzare la designazione del primo quale relatore. I ricercatori privi di incarico di insegnamento possono concordare l'assegnazione di tesi con il consenso del titolare dell'insegnamento cui afferisce la tesi stessa ed essere designati come relatori da quest'ultimo. Nel caso in cui il relatore sia in aspettativa, in anno sabbatico o cessi dal servizio presso il Dipartimento per qualsiasi ragione, il Direttore di Dipartimento provvede alla sua sostituzione.

3. Ai fini della richiesta di assegnazione della tesi, lo studente deve compilare, accedendo al profilo personale ESSE3, il "processo tesi" seguendo le indicazioni pubblicate sul sito di Dipartimento. Successivamente, il relatore, accedendo al profilo personale ESSE3, decide se assegnare la tesi. Tra la data di assegnazione della tesi e la data della discussione della tesi devono decorrere almeno quattro mesi. Tale termine, per gravi e comprovati motivi, può essere ridotto a tre mesi con provvedimento del Direttore di Dipartimento, sentito il relatore.
4. Il relatore può chiedere all'area amministrativa competente di revocare l'assegnazione dell'elaborato per gravi motivi o per inattività dello studente perdurante oltre 2 anni accademici.
5. Ogni docente pubblica sulla propria bacheca i criteri previsti per l'assegnazione delle tesi. Il docente può provvisoriamente sospendere l'assegnazione al raggiungimento di venticinque tesi.
6. Nel caso in cui nessun docente abbia dato la propria disponibilità, l'assegnazione, a richiesta dello studente, è operata d'ufficio dal Direttore del Dipartimento, sentito il Coordinatore dei Corsi di Studio, ovvero il Presidente del Gruppo di Assicurazione della Qualità. La scelta avviene tenendo conto del numero di tesi assegnate a ciascun docente, nonché del percorso formativo dello studente.

Articolo 3
Requisiti formali della tesi di laurea

1. La tesi deve essere redatta su foglio in formato A4 rispettando i seguenti parametri:
 a. Testo: carattere "Georgia", corpo di testo 12, interlinea 1,5, margine superiore, destro e inferiore 3 cm, margine sinistro 4 cm;
 b. Note: carattere "Georgia", corpo di testo 10, interlinea 1, margine superiore, destro e inferiore 3 cm, margine sinistro 4 cm.

 Tali indicazioni non riguardano la redazione della copertina della tesi.
2. Lo studente deve caricare sul profilo personale ESSE3 un unico documento informatico (compreso il frontespizio) della tesi, firmato digitalmente dal relatore.
3. La tesi, qualora sia redatta in lingua diversa dall'italiano, deve essere accompagnata da una sintesi in lingua italiana.

Articolo 4
Requisiti formali della Relazione di Tirocinio

1. La relazione deve essere redatta su foglio in formato A4 rispettando i seguenti parametri:
 a. Testo: carattere "Georgia", corpo di testo 12, interlinea 1,5, margine superiore, destro e inferiore 3 cm, margine sinistro 4 cm;
 b. Note: carattere "Georgia", corpo di testo 10, interlinea 1, margine superiore, destro e inferiore 3 cm, margine sinistro 4 cm.

 Tali indicazioni non riguardano la redazione della copertina.
 La copertina dovrà riportare il nome del Coordinatore del corso di laurea, il nome del Tutor Organizzatore, il nome del Tutor Coordinatore che ha seguito lo studente e il nome dello studente.
2. Lo studente deve caricare sul profilo personale ESSE3 un unico documento informatico (compreso il frontespizio) della Relazione di Tirocinio, firmato digitalmente dal Coordinatore del corso di laurea magistrale.
3. La relazione, qualora sia redatta in lingua diversa dall'italiano, deve essere accompagnata da una sintesi in lingua italiana.

Articolo 5
Svolgimento della seduta di laurea

1. Il luogo e le modalità di svolgimento della seduta di laurea vengono stabilite dal Direttore di Dipartimento.

Articolo 6
Esame di laurea

1. Lo studente, in debito di non più di due esami, deve prenotarsi, dal profilo personale ESSE3, per la sessione di laurea prescelta, compilando la domanda di conseguimento titolo secondo i termini previsti dalle disposizioni ministeriali.
2. Lo studente, qualora non consegua il titolo nella sessione per la quale ha presentato la domanda, è tenuto ad annullarla ed a ripresentarla per una sessione successiva.
3. Lo studente potrà essere ammesso a sostenere l'esame di laurea solo se avrà superato gli esami di profitto nel termine perentorio di quindici giorni prima della data di inizio della sessione di laurea per la quale ha presentato domanda, previo conseguimento dell'idoneità al Tirocinio del quinto anno di corso e acquisizione di una formazione nella lingua inglese di livello B2, accertata secondo quanto previsto nel percorso di laurea magistrale.
4. L'ammissione alla prova finale avviene previa verifica da parte dell'area amministrativa competente della regolarità della posizione amministrativa dello studente e del regolare conseguimento di tutti i crediti formativi previsti dal suo piano di studi.
5. Lo studente, entro il termine perentorio di venti giorni prima della data di inizio della sessione di laurea, deve caricare sul profilo personale ESSE3 la tesi e i documenti indicati nelle istruzioni pubblicate nella sezione "Domande di laurea" del sito di Dipartimento.

Articolo 7
Punteggio di laurea e nomina del correlatore

1. Il punteggio base, con il quale lo studente viene ammesso alla prova finale, è costituito dalla media ponderata dei voti riportati negli esami di profitto. A tale effetto la votazione di 30/trentesimi con lode è equiparata a quella di 30/trentesimi.
2. Prima della conversione in centodecimi della sommatoria dei voti riportati, occorre eliminare i due esami con i voti più bassi e, in compresenza di esami di pari voto, l'esame con il numero di crediti maggiore.
3. Il voto di presentazione dello studente, espresso in centodecimi, così determinato, viene approssimato per eccesso ove la parte espressa in millesimi sia superiore o uguale a 500.
4. La Commissione di laurea può attribuire un ulteriore punteggio da un minimo di 0 ad un massimo di 12 punti. A tal fine possono essere attribuiti fino a sei punti per la prova finale e fino a quattro punti per gli elementi curriculari come previsto dall'art. 8. La Relazione finale di Tirocinio è valutata come indicato all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento.
5. Il Consiglio di Dipartimento, con delibera, può prevedere l'attribuzione allo studente di un ulteriore punteggio aggiuntivo rispetto a quello indicato dal comma 4, da un minimo di zero e fino a un massimo di quattro punti. Nell'individuazione dei criteri di attribuzione di questo eventuale punteggio aggiuntivo non possono essere presi in considerazione ulteriori elementi curriculari diversi da quelli previsti dall'articolo 8.
6. Il Consiglio di Dipartimento, con delibera, può prevedere l'eventuale designazione di un correlatore ovvero di un controrelatore e le relative modalità di nomina.

Articolo 8
Punteggio relativo agli elementi curriculari

1. Gli elementi curriculari che contribuiscono all'attribuzione del punteggio indicato al precedente art. 7, comma 4 sono i seguenti:

A) Per il curriculum universitario:

- ☐ un punto per lo studente che ha raggiunto una media ponderata maggiore o uguale a 28/trentesimi;
- ☐ un punto per il conseguimento di due lodi fino a un massimo di due punti;
- ☐ due punti per il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso di laurea;

B) Per il curriculum universitario, valutato sulla base dell'internazionalizzazione, e fino a un massimo di tre punti:

- ☐ un punto per ogni 20 CFU conseguiti nell'ambito di una esperienza di mobilità Erasmus+;
- ☐ un punto per chi consegue 6 CFU nell'ambito della *virtual mobility* mediante i corsi MOOC secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti in materia;
- ☐ fino a quattro punti per il positivo completamento delle attività di tirocinio curriculare

previste dal piano di studio, secondo quanto attestato dalla documentazione acquisita agli atti e nel rispetto dei regolamenti vigenti;

- ☐ un punto per la partecipazione a *stage* e tirocini formativi all'estero relativi al programma Erasmus+ Traineeship.

C) Per i meriti sportivi "Atleti in doppia carriera" (D.R. n. 630-2015, prot.n.13680-I/III del 29/05/2015):

- ☐ per la categoria atleti:
 - ☐ 1, 2, 3 punti (non cumulabili tra loro), rispettivamente per aver vinto la medaglia di bronzo, d'argento, d'oro in competizioni internazionali, conseguite successivamente all'inserimento nel programma per doppia carriera;
 - ☐ 1 punto per i vincitori di medaglia ai Campionati Nazionali Universitari (CNU), conseguita durante il periodo di iscrizione al programma della doppia carriera;
- ☐ per la categoria allenatori e arbitri:
 - ☐ 1 punto per la convocazione e la partecipazione ai Mondiali o alle Olimpiadi, successivamente all'inserimento nel programma per la doppia carriera.

Articolo 8-bis
Composizione della Commissione di laurea

1. La Commissione di laurea è nominata dal Direttore di Dipartimento ed è formata da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti, scelti fra i professori di I e II fascia, i ricercatori e i titolari di corsi per supplenza o affidamento presso il Dipartimento. Della Commissione devono far parte i relatori delle tesi presentate dagli studenti ammessi a sostenere la prova finale nel corso della seduta. La Commissione di laurea è integrata da due docenti Tutor (Organizzatore e/o Coordinatore) e da un rappresentante designato dall'Ufficio Scolastico Regionale, così come normato dall'art. 6, comma 5, del D.M. 249/2010.
2. La Commissione è presieduta dal Direttore di Dipartimento o dal docente di I fascia del Dipartimento con maggiore anzianità accademica della Commissione o dal Coordinatore del Corso di Studio ovvero dal Coordinatore del Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio. I componenti designati per ogni singola seduta, in caso di assenza o impedimento, devono provvedere personalmente e in tempo utile alla propria sostituzione, proponendo il nominativo del sostituto e dandone comunicazione all'area amministrativa competente.
3. Tutti i docenti titolari di un incarico di insegnamento presso il Dipartimento sono tenuti a garantire almeno una presenza per sessione di laurea, a prescindere dalla funzione di relatore.

Articolo 9
Voto di laurea e conferimento della lode

1. Dopo l'esame di laurea, la Commissione di laurea si riunisce in camera di consiglio e

attribuisce il punteggio finale sommando il punteggio di base, il punteggio della prova finale, il punteggio relativo agli elementi curriculari, l'eventuale punteggio di cui al comma 5 dell'art. 7 e il punteggio attribuito alla Relazione finale di tirocinio. La somma dei punteggi corrisponde al voto finale.
2. Il punteggio finale non può essere superiore a 110 e lode. La Commissione può altresì conferire il plauso.
3. L'attribuzione della lode avviene su proposta del Presidente della Commissione di laurea, con decisione all'unanimità, sentito il parere del Relatore, secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 10
Proclamazione

1. Al termine della consultazione, il Presidente della Commissione di laurea procede in seduta pubblica alla proclamazione dei laureati e comunica il punteggio conseguito da ciascuno di essi.
2. I crediti relativi alla prova finale sono acquisiti dallo studente all'atto della proclamazione.

Articolo 11
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla prima sessione di laurea dell'anno accademico 2026/2027.